TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Leoni Presidente relatore

dott. Alessia Vicini Giudice

dott. Pier Paolo Galante Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 253/2019 promossa da:

X,

avv. Ermenegildo Andrini

Ricorrente

Contro

Y,

avv. Marco Bertozzi

Resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il PM ha successivamente concluso.

FATTO E DIRITTO

X nato a Ravenna il .., e Y nata a Rivoli il .., contrassero matrimonio il ... a *** (RN). Dalla loro unione sono nati i figli R. e A.

Con ricorso il data 24.1.2019 il X ha chiesto dichiarare la separazione coniugale, con affidamento a sé, e in subordine l'affidamento congiunto, del figlio A..

Si è costituita in giudizio la Y.

Con ordinanza in data 28.3.2019 il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati; ha affidato il figlio A. ai Servizi Sociali con collocazione abitativa presso la madre e il fratello R.. Ha regolato per A. il regime di visita del padre e di permanenza presso il padre (week-end a settimane alterne, un giorno alla settimana, tre giorni a Pasqua).

Sono pervenute relazioni dei Servizi Sociali. In sede di udienza presidenziale è stato ascoltato il figlio R..

Con ordinanza in data 6.10.2019 il G.I., fermo restando l'affidamento ai Servizi Sociali, ha disposto la collocazione abitativa di A. presso il padre, causa problemi di salute della madre.

All'udienza del 16.3.2021 le parti hanno precisato le conclusioni.

Nel proprio ricorso, il X ha esposto che, dopo alcuni anni di serenità e di pace, sono insorti fra i coniugi gravi problemi, di natura economica e, soprattutto, di salute della moglie, affetta da una grave forma di disturbo bipolare 1, con improvvisi cambiamenti di umore, che lo avevano costretto a lasciare il domicilio coniugale (sito in Santerno, via C.) temendo per la propria incolumità. Ha riferito che la Y, in uno dei suoi scatti d'ira, era giunta a scardinare la porta di ingresso dell'abitazione dei suoceri (i suoi genitori),***., i quali, a loro volta, si erano così dovuti trasferire in un altro appartamento. Con la Y erano rimasti i figli, R., che aveva (e ha) un proprio lavoro retribuito, e il piccolo A..

Da quando aveva lasciato la casa coniugale egli aveva potuto vedere A. poche volte e solo a seguito di versamenti di somme di denaro alla moglie in aggiunta a quanto già versava a titolo di mantenimento del figlio. La moglie lo tempestava di messaggi telefonici a contenuto intimidatorio. Egli percepiva uno stipendio di euro 1.300 netti.

Non era più possibile per lui tollerare i ripetuti episodi di intemperanza e violenza posti in essere dalla Y, la quale neppure seguiva più le terapie a lei prescritte dal Centro di Igiene Mentale.

Il X ha prodotto in giudizio referto di P.S. del 6.10.2018, due fotografie che ritraggono le lesioni che la donna gli ha inferto, e altre due foto che riprendono la porta di ingresso dell'abitazione dei propri genitori, "*letteralmente sventrata*" dalla moglie.

Ha chiesto l'affidamento del minore e, in subordine, l'affidamento congiunto con collocazione di A. presso il padre. Non ha chiesto addebito.

La Y, costituendosi in giudizio, ha ammesso la situazione di crisi coniugale, accusando il marito di un progressivo atteggiamento vessatorio. Ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento congiunto del figlio A., che secondo lei aveva buoni rapporti con entrambi i genitori, con collocazione presso di lei.

Ha chiesto altresì che venisse posto a carico del X un contributo al suo mantenimento, nella misura di euro 400 mensili.

In una relazione del 22.3.2019, sollecitata dal difensore del ricorrente, i Servizi Sociali avevano fatto presente che ultimamente la situazione fra i due coniugi era precipitata e il figlio minore era rimasto vittima di violenza assistita. Durante una discussione la madre aveva colpito il padre al volto. Vi era stata una repentina escalation di eventi che rischiava di mettere il minore in una condizione di pregiudizio.

Veniva tratteggiata una storia della coppia genitoriale, caratterizzata da relazioni confuse e ambivalenti: reciproche accuse di maltrattamenti, che erano state oggetto di denunce reciproche, ma anche momenti e messaggi di amore.

L'1.10.2018 il X era uscito di casa in seguito a un episodio di violenza ed era andato a vivere dai genitori, che vivevano in affitto a Russi. La Y era rimasta insieme ai figli a Santerno nella casa coniugale, di proprietà dei suoceri e gravata da ipoteca. A. andava malissimo a scuola e presentava disturbi specifici dell'apprendimento. Il padre, alcuni anni prima, aveva tentato il suicidio a causa del fallimento di un'attività lavorativa in proprio (negozio alimentare). La madre presentava un disturbo bipolare 1 con tratti personologici afferenti al cluster B, drammatizzazione emotiva con tendenza all'impulsività.

In data 1.2.2019 la Polizia Municipale era intervenuta nella casa coniugale in quanto il padre aveva segnalato che si trattava di un'abitazione priva di riscaldamento e di luce. Previo accesso in loco, si era constatato che ivi regnava la confusione, e nella sala da pranzo non si poteva entrare in quanto occupata dai mobili della madre della Y. Effettivamente mancavano luce e riscaldamento, e la Y utilizzava una stufetta a gas in cucina, dove era stato posizionato anche un materasso matrimoniale.

Si era quindi concordato che A. si trasferisse temporaneamente dal padre, ma, poiché poi la Y era andata a riprendersi il bambino, in data 3.2.2019, entrambi erano stati collocati in un albergo. Erano stati presi accordi congiunti fra i coniugi, presenti operatori dei Servizi, per una sistemazione del bambino, poi bruscamente disattesi dalla Y con accuse ai Servizi e minacce di denunce. L'atteggiamento della donna presentava "*marcata instabilità emotiva*", ella pronunciava parolacce.

Erano state ascoltate due telefonate della madre al padre, questi presente, nel corso della quale la Y urlava: "*omissis*". A., che ascoltava, era spaventato all'idea che la madre venisse a prenderlo con i Carabinieri.

In ordine alla possibilità di successivi accordi, i Servizi davano atto che. "*L'atteggiamento materno, di continua alternanza di momenti di collaborazione a momenti in cui si agita e modifica il contenuto di ciò che aveva poco prima espresso, impedisce di programmare un calendario che vada oltre la settimana corrente*".

La relazione si concludeva in questi termini: "*Sulla base della complessità della situazione sopra descritta, il Servizio scrivente ritiene opportuno intervenire a tutela del minore. A fronte della marcata inabilità emotiva materna e delle conseguenti continue oscillazioni nei comportamenti della donna, si ritiene che la collocazione presso il padre possa assicurare una condizione di maggiore agio per il bambino. Il padre, inoltre, può contare anche sul sostegno dei propri genitori. Sarà opportuno effettuare nel tempo degli ulteriori approfondimenti al fine di verificare se la collocazione presso il padre possa diventare una collocazione definitiva. Il Servizio può affermare che certamente il padre è persona fragile, ma in questa fase si dimostra maggiormente compensato e adeguato*".

Il figlio maggiore R., sentito all'udienza presidenziale del 28.3.2019, ha riferito che la madre in passato aveva avuto problemi di depressione a causa di "*una situazione carica di attriti che durava da anni*". I genitori si erano anche picchiati ed egli era intervenuto per proteggere il fratello "*per non fargli vivere certe scene e subire certi traumi*". Si era sempre preoccupato per lui e più volte aveva cercato di "calmare le cose" fra i genitori.

Secondo lui il padre aveva "*un carattere molto furbo e in qualche modo manipolatore*". Lo ha definito "*un giocatore di scacchi*".

Ha detto: "*Non lo odio, ma credo che abbia fatto molto male a tutti, e dubito anche dell'affetto che nutre per me. Lui vorrebbe che le cose andassero come vuole lui e non accetta soluzioni alternative. Secondo me, più che*

educare mio fratello, lo vizia per portarlo dalla sua parte. Per esempio, questa mattina non lo ha portato a scuola perché lui non voleva andare. Come figlio, quello che mi è mancato di più è il rispetto dei miei genitori. Secondo me mio padre, nei confronti di mia madre, ha sempre provato un sentimento di possesso e di amore insieme. Al di là del fattore economico, io sono molto preoccupato per mio fratello, secondo me dovrebbe essere affidato alla mamma, che non è una psicopatica o una criminale, ma si è trovata in una situazione difficile da affrontare e può anche aver perso la testa. Io però mi fido di più di lei perché mio padre è un calcolatore e materialista, sta viziando mio fratello ma non gli dà, secondo me quello di cui ha bisogno. Vorrei che vivesse come un bambino normale. Non dico che mio padre non voglia bene a mio fratello, ma dopo quello che ho visto, sono portato a pensare così e non voglio buttare benzina sul fuoco".

R. ha anche puntualizzato che egli versava alla madre 200/300 euro al mese, e che A. era dovuto andare dal padre in quanto questi non versava alcun contributo alla madre.

Dopo che A. fu affidato ai Servizi con collocazione presso la madre, nella relazione di questi ultimi del 9.8.2019 si rimarcò il fatto che alla madre, affetta da disturbo bipolare con invalidità civile del 67%, il giudice aveva prescritto di intraprendere un documentato e adeguato percorso terapeutico presso una struttura pubblica o privata. La figura di garanzia, per il suddetto minore, all'interno di quel gruppo familiare, era rappresentata dal fratello R., di 28 anni.

Scrissero in quell'occasione che la situazione di conflittualità fra i genitori continuava, ma senza le situazioni di violenza domestica che si erano verificate in precedenza. Nel corso del 2019 "*le fragilità, in particolare materne*" e gli "imprevedibili cambiamenti di umori e disposizioni" avevano determinato altalenanti spostamenti di A. dall'abitazione materna a quella paterna e viceversa, con pregiudizio del percorso scolastico. Il bambino aveva accumulato moltissime assenze, col rischio di venire bocciato. Anche il suo percorso di sostegno con la psicologa d.ssa F. C., del servizio di neuropsichiatria infantile, era stato discontinuo.

Il fratello R. era apparso poco presente nella vita di A. e piuttosto propenso a pensare a sé stesso e al proprio futuro (nonostante i proclami fatti in udienza). La Y aveva cercato di svolgere attività lavorativa nel settore dell'assistenza agli anziani, ma la labilità della sua salute psichica aveva inciso sulle sue possibilità di mantenere un lavoro nel tempo. Per diversi mesi ella non aveva fatto alcun accesso al servizio pubblico di salute mentale, e non era stato possibile capire quale percorso seguisse. Nel luglio del 2019, a causa di un aggravamento delle sue condizioni, era stata ricoverata all'Ospedale di Ravenna.

A seguito di un colloquio congiunto con i genitori, si era addivenuti all'accordo che A. avrebbe abitato stabilmente col padre, con un adeguato e ampio diritto di visita per la madre; i genitori lo avrebbero iscritto alla scuola di *** e a un doposcuola, sempre a ***.

I Servizi concordavano pienamente su tale soluzione, "*tenuto conto della instabilità della condizione psicologica della madre*".

Nella successiva relazione del 10.1.2020, i Servizi Sociali davano atto che A., nella nuova collocazione presso il padre, aveva "*trovato una situazione di maggiore stabilità*". Era stato iscritto alla seconda classe della scuola media di Russi, partecipava alle attività del doposcuola dove era ben seguito, frequentava il catechismo, con i connessi vari momenti di aggregazione. Il padre gli garantiva delle lezioni di spagnolo.

Il padre mostrava di essere attento ai bisogni del figlio e di riuscire a monitorarlo, garantendogli adeguati spazi di socializzazione. Chiedeva peraltro di essere sostenuto nella relazione educativa e normativa, dove peraltro incontrava difficoltà, da lui stesso ammesse. Accettava al riguardo indicazioni e suggerimenti.

Gli incontri fra A. e la madre avvenivano di norma la domenica pomeriggio, con una scansione che era valutata come "*sufficientemente valida*". La madre era rientrata nel proprio nucleo familiare di origine, dalla sorella, mentre il figlio R. continuava ad abitare nella casa coniugale da solo. La nuova sistemazione della madre era particolarmente complessa e non immune da problemi, ma per lei, al momento, era una via obbligata (nessuno aveva più pagato le bollette per la casa coniugale, che quindi non era più riscaldata).

La ricorrente era priva di qualsivoglia risorsa economica.

I Servizi concludevano ritenendo, nell'impossibilità di soluzioni migliori, quella attuale "*sufficientemente adeguata*", peraltro non escludendo l'intervento di educatori all'uopo.

Nella successiva relazione, inviata dai Servizi in data 10.11.2020, veniva confermato il quadro descritto nella precedente relazione di 10.1.2020.

Per quanto riguarda la madre, si evidenziava che "*permangono delle importanti fragilità sul piano psichico, e conseguentemente anche economiche e abitative. La signora è in carico al Servizio di Salute Mentale per il monitoraggio della terapia, e al Servizio sociale dell'area adulti del Comune di Ravenna per interventi di tipo assistenziale. La donna pare vivere in questa fase una situazione di minore instabilità emotiva, tuttavia non risulta pro-attiva e non pare avere iniziative proprie se non viene comunque stimolata*". Gli incontri fra A. e la madre avvenivano di norma una volta alla settimana nella giornata di sabato, quando A. trascorreva la giornata con lei e il fratello R. nella ex casa coniugale. Instabile era il rapporto della Y con il suo nucleo familiare d'origine, in gran parte a causa della sudditanza economica della ricorrente, la quale trascorreva periodi a casa della sorella per essere poi invece, a volte, letteralmente cacciata da casa.

Vi erano anche momenti che A. trascorreva con la madre, alla presenza del padre. Era comunque difficile elaborare un progetto definitivo, perché sarebbe stato sicuramente suscettibile di continue variazioni e modifiche nel tempo. Era in ogni caso opportuno mantenere l'affidamento del figlio minore in capo ai Servizi per continuare a monitorare il nucleo familiare, la relazione madre-figlio e la relazione con la rete parentale materna.

Il complesso delle acquisizioni istruttorie sopra descritte ha evidenziato che la prosecuzione della vita matrimoniale della coppia era divenuta impossibile. Causa principale sono stati i gravi e violenti comportamenti della Y, che hanno travalicato la soglia della tollerabilità.

La resistente (come addotto in comparsa conclusionale di parte ricorrente), in data 5.8.2019, è stata sottoposta a T.S.O. e attualmente sembra avere intrapreso un percorso terapeutico presso il C.S.M..

Agli atti vi sono due foto del X (non contestate) ove si notano ecchimosi sul suo viso, unitamente a un certificato medico del P.S. di Ravenna (non contestato) del 6.10.2018, ove si attestano ferita interna al labbro superiore e tumefazione dolente alla mano destra, nonché all'avambraccio di sinistra. Pure non contestate sono le foto da cui si rilevano effrazioni alla porta di ingresso dell'abitazione dei genitori del X.

La donna è anche invalida civile con percentuale del 67% per disturbo bipolare 1, sullo sfondo di tratti personologici afferenti al Cluster B e caratterizzato da drammatizzazione emotiva con tendenza all'impulsività (referto della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile di Ravenna, del 22.4.2016).

Ovvio che, in queste condizioni, e con questi precedenti, sorgono pesanti interrogativi in ordine a un affidamento anche congiunto del figlio minore, in quanto sarebbe alla mercé della instabilità della madre nei periodo in cui dovrebbe stare con lei e verosimilmente sarebbe costretto ad assistere a scontri e scatti d'ira ripetuti che ne minerebbero (ulteriormente) la crescita e la formazione (lo stesso figlio maggiore R., in giudizio, ha dichiarato di aver dovuto intervenire più volte per sottrarre il fratellino alla violenza assistita).

La soluzione più idonea è quindi, al momento, l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocazione abitativa di A. presso l'attuale abitazione del padre, in Russi, via I.. I Servizi Sociali provvederanno a disciplinare i tempi e le modalità di incontro fra il figlio A. e la madre (si richiama, sul punto, la superiore giurisprudenza, secondo la quale: "*La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai Servizi Sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c*"; così, da ultimo, Cass. 10.12.2018, n. 31902).

La casa coniugale, sita in Santerno, via *** 4, può essere assegnata alla Y. Vero è che essa è gravata da ipoteca giudiziale iscritta dalla Banca di Credito Corporativo e che verosimilmente verrà sottoposta a espropriazione forzata e venduta all'asta, ma al momento è ancora disponibile e, in attesa degli sviluppi futuri, può fruirne la resistente, che pare attualmente senza tetto.

Per quanto concerne i contributi al mantenimento esigibili in capo al X, in ordine alla moglie, considerato l'assai contenuto importo del suo stipendio (euro 1.438 netti al mese, secondo l'ultima busta paga da lui prodotta, del novembre 2018), non pare possibile andare oltre l'importo di euro 200 mensili.

Nulla invece si ritiene di porre a suo carico per A., che vivrà con lui.

Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, nonostante la soccombenza della Y, giusta richiesta del X in sede di precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la separazione personale dei coniugi X (CF: ..), nato a Ravenna il .., e Y (CF: ..), nata a Rivoli il .., in relazione al matrimonio da essi contratto il .. a *** (RN).

Affida il figlio minore della coppia G.A., nato il .., ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocazione dello stesso presso il padre nell'abitazione di questi in ***, via ***

I Servizi Sociali provvederanno a disciplinare i tempi e le modalità di incontro fra il figlio A. e la madre.

Assegna la casa coniugale, sita in Santerno, via B., a Y.

Fa carico a X di corrispondere a Y la somma di euro 200 mensili quale contributo al suo mantenimento, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie relative alla casa coniugale.

Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Ravenna in camera di consiglio l'1.10.2021

Il Presidente estensore

(Michele Leoni)

Pubblicata il 08/10/2021